



CAPITAL ADVISORY

LEGGE DI BILANCIO 2021

Indice

1. Fisco

- [1.1 Rinvio versamenti fiscali società sportive](#)
- [1.2 Modifiche alla tassazione dei ristorni delle coop](#)
- [1.3 Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali](#)
- [1.4 Esenzioni dall'imposta locale sul consumo a Campione d'Italia](#)
- [1.5 Precompilata IVA](#)
- [1.6 Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti](#)
- [1.7 Nuovo termine per annotazione delle fatture emesse nel registro IVA](#)
- [1.8 Fatturazione elettronica per operazioni con l'estero](#)
- [1.9 Proroga esenzione fatturazione elettronica settore medico](#)
- [1.10 Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore](#)
- [1.11 Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi](#)
- [1.12 Sospensione scadenza vaglia cambiari](#)
- [1.13 Piattaforma per scambiare crediti commerciali](#)
- [1.14 IVA ridotta per i cibi d'asporto](#)
- [1.15 Proroga rideterminazione valori terreni e partecipazioni](#)
- [1.16 Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali](#)

2. Imprese e professionisti

- [2.1 Incentivo occupazione giovani](#)
- [2.2 Incentivo assunzione donne](#)
- [2.3 Proroga contratti a tempo determinato](#)
- [2.4 Blocco licenziamenti](#)

- [2.5 Fondi per l'impresa femminile](#)
- [2.6 Fondo per le imprese creative](#)
- [2.7 Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti](#)
- [2.8 Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico](#)
- [2.9 Sostegno al settore turistico](#)
- [2.10 Esenzione acconto IMU per il turismo](#)
- [2.11 Nuova Sabatini](#)
- [2.12 Decontribuzione Sud \(Abruzzo, Molise, Campania, ...\)](#)
- [2.13 Estesa la misura "Resto al Sud"](#)
- [2.14 Proroga crediti di imposta investimenti nel Mezzogiorno](#)
- [2.15 Piattaforma compensazione debiti e crediti commerciali](#)
- [2.16 Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale](#)
- [2.17 Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese](#)
- [2.18 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni](#)
- [2.19 Indennità di continuità reddituale e operativa per iscritti alla Gestione separata INPS](#)
- [2.20 Proroga cassa integrazione guadagni \(CIG\) COVID](#)
- [2.21 Bonus pubblicità](#)
- [2.22 Anticipo utilizzo credito d'imposta per adeguamento ambiente di lavoro](#)

3. Casa

- [3.1 Bonus idrico](#)
- [3.2 Bonus locazioni](#)
- [3.3 Locazioni brevi – cedolare secca](#)

- [3.4 Bonus affitti per unità immobiliari residenziali](#)
- [3.5 Proroga bonus edilizi](#)
- [3.6 Superbonus 110%](#)

4. Famiglia

- [4.1 Assegno unico per la famiglia](#)
- [4.2 Proroga bebè](#)
- [4.3 Stabilizzazione a regime del 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente](#)
- [4.4 Rientro dei cervelli](#)
- [4.5 Estensione ai soggetti rimpatriati prima del 2020 delle agevolazioni per il rientro dei cervelli](#)
- [4.6 Bonus occhiali](#)
- [4.7 Contributo alloggio studenti fuori sede](#)
- [4.8 Detrazione spese veterinarie](#)
- [4.9 Riduzione IMU e TARI pensionati esteri](#)
- [4.10 Lotteria scontrini e cashbanck](#)

5. Ambiente

- [5.1 Proroga bonus rottamazione](#)
- [5.2 Bonus autoveicoli Euro 6 con rottamazione](#)
- [5.3 Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici](#)
- [5.4 Bonus acquisto veicoli merci meno inquinanti](#)
- [5.5 Tax credit bici cargo](#)
- [5.6 Tax credit distributori acqua potabile](#)

6. Industria 4.0

- [6.1 Proroga e potenziamento dei crediti d'imposta Industria 4.0](#)

I. Fisco

1.1 Rinvio versamenti fiscali società sportive

- **Sospesi i versamenti per le federazioni sportive nazionali**, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
- In dettaglio sono sospesi i versamenti:
 - delle ritenute alla fonte da parte dei i sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
 - contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
 - IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
 - imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
- I versamenti sospesi saranno effettuati:
 - in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021;
 - mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e entro il 16 del mese quelli relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022.

1.2 Modifiche alla tassazione dei ristorni delle coop

- Sui ristorni attribuiti ad aumento del capitale sociale delle società cooperative la cooperativa ha ora la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la **ritenuta del 12,50%** a titolo d'imposta, all'atto dell'attribuzione di tali somme a capitale sociale.
- Da questo regime sono esclusi:
 - i soci persone fisiche che detengono la partecipazione nell'ambito dell'attività d'impresa;
 - i detentori di partecipazioni qualificate.
- La stessa ritenuta può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I. Fisco

1.3 Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

- **Ridotto il carico fiscale sugli utili** percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50% a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
- L'agevolazione è concessa a condizione che gli enti esercitino una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità:
 - civiche, solidaristiche e di utilità sociale in settori quali sostegno alla famiglia;
 - prevenzione della criminalità;
 - ricerca scientifica;
 - beni culturali.
- I beneficiari dell'agevolazione dovranno obbligatoriamente:
 - destinare il relativo risparmio d'imposta al finanziamento delle attività di interesse sociale svolte;
 - accantonare in una riserva indivisibile e non distribuibile l'importo non ancora erogato per tutta la durata dell'ente.
- Anche le fondazioni dovranno destinare l'imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività istituzionali, inserendole in un apposito fondo.
- Sono esclusi dall'agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

1.4 Esenzioni dall'imposta locale sul consumo a Campione d'Italia

- Escluse dall'applicazione dell'**imposta locale sul consumo di Campione d'Italia** (ILCCI) le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel Comune.
- Esenti anche le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni.

I. Fisco

1.5 Precompilata IVA

- Per la messa a disposizione della dichiarazione **precompilata IVA** l'Agenzia delle entrate utilizza:
 - i dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni, da quelle transfrontaliere e dai corrispettivi acquisiti telematicamente;
 - i dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria.
- Per quanto riguarda poi la possibilità prevista per il contribuente IVA di usufruire dei documenti precompilati per il tramite di intermediari questi ultimi devono aver acquisito la delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

1.6 Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti

- Rinvio al **1° luglio 2021**, e revisione per la disciplina della **plastic tax** (l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego).
- Inserite tra i prodotti assoggettati all'imposta anche le “**preforme**”, ossia i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
- Inclusi tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta anche i **committenti**, vale a dire i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI.
- Non viene considerato fabbricante il soggetto che produce prodotti soggetti all'imposta utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.
- In questo caso il soggetto non obbligato al pagamento dell'imposta e destinatario del relativo rimborso può richiedere di essere censito come tale dall'Agenzia delle dogane nel proprio sistema informativo.
- L'attività di accertamento, verifica e controllo in merito all'imposta è effettuata dall'amministrazione finanziaria.
- La soglia risultante dalle dichiarazioni trimestrali per l'esenzione viene **elevata da 10€ a 25€**.
- In caso di **mancato pagamento** dell'imposta dovuta si applica la **sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250€**.
- In caso di **ritardato pagamento** si applica la **sanzione amministrativa pari al 25% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a 150€**.

I. Fisco

- In caso di **tardiva presentazione della dichiarazione** e per **ogni altra violazione delle disposizioni delle relative modalità di applicazione** si applica la **sanzione amministrativa da 250€ a 2.500€**.
- Sarà comunque un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane , da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a stabilire le modalità di attuazione di tutte le disposizioni di legge sull'imposta.

1.7 Nuovo termine per annotazione delle fatture emesse nel registro IVA

- Per i contribuenti minori viene previsto che le fatture emesse potranno essere registrate nel relativo libro iva entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni.

1.8 Fatturazione elettronica per operazioni con l'estero

- A partire **dal 01/01/2022** le fatture emesse per le cessioni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti esteri dovranno transitare per **il sistema di interscambio (SDI)** secondo il sistema della fatturazione elettronica. Tali operazioni non saranno più oggetto di compilazione dell'esterometro.

1.9 Proroga esenzione fatturazione elettronica settore medico

- Per i soggetti tenuti all'invio dei **dati al Sistema tessera sanitaria** l'esenzione dall'obbligo dell'emissione della fattura elettronica viene estesa a tutto il 2021.

1.10 Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore

- Nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio da ora in poi è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio.

I. Fisco

- L'obbligo è previsto anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.
- Se l'Agenzia rileva che sulle fatture elettroniche non è presente la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, può integrare le fatture con procedure automatizzate già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio. In questo caso l'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA, sia l'imposta dovuta in base a quanto dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta stessa.

1.11 Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

- **Nuovo sistema di sanzioni** per le violazioni degli adempimenti correlati alla **memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**.
- Le novità riguardano:
 - la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
 - il mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;
 - la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
 - l'omessa installazione;
 - la manomissione degli strumenti di trasmissione.
- In dettaglio si precisa che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.
- Slitta poi dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione.
- **Dal 1° luglio 2021**, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono **assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica** e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri tramite questi sistemi.

I. Fisco

- Per quel che riguarda **le sanzioni**:
 - in caso di **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione**, ovvero nella **memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri**, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.
 - in caso di **mancato o irregolare funzionamento degli strumenti**, se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250€ a 2.000€.
 - in caso di **omessa o tardiva trasmissione** ovvero la **trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri**, che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100€ per ciascuna trasmissione. Non si applica in questo caso l'art. 12 del D.lgs 472/1997 in base al quale è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione o chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
 - in caso di **omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale** o anche dell'**omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica**, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate si applica la sanzione da 1.000€ a 4.000€.
 - chiunque **manometta** o comunque **altera gli strumenti di trasmissione telematica** o **ne fa uso quando sono stati manomessi o alterati o consente che altri ne facciano uso** è punito con una sanzione da 3.000€ a 12.000€.
- Le sanzioni accessorie previste dall'art. 12 del D.lgs 471/1997 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
- Nel caso siano state contestate **nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni** dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute **in giorni diversi** è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.
- Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

I. Fisco

- **Se l'importo complessivo** dei corrispettivi oggetto di contestazione **eccede la somma di 50.000€** la sospensione è disposta per un periodo da uno a sei mesi.
- Previsto poi che le sanzioni per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi.
- Infine per questo tipo di violazioni viene escluso il ravvedimento. Si precisa infatti che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

1.12 Sospensione scadenza vaglia cambiari

- Sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021.
- I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

1.13 Piattaforma per scambiare crediti commerciali

- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti tra i suddetti soggetti e risultanti dalle fatture elettroniche emesse.
- Sono esclusi i debiti ed i crediti della pubblica amministrazione.

1.14 IVA ridotta per i cibi d'asporto

- **Ridotta al 10% l'IVA** sulle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.
- Rideterminate le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

I. Fisco

1.15 Proroga rideterminazione valori terreni e partecipazioni

- Viene prorogato al 30/06/2021 il termine per la rivalutazione di terreni e partecipazioni con pagamento di un'imposta sostitutiva pari all'11%, rateizzabile in n. 3 rate annuali di pari importo.

1.16 Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali

- **I redditi dominicali e agrari per il 2021, non concorrono alla formazione della base imponibile** ai fini dell'Irpef, e delle relative addizionali, relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

2. Imprese e professionisti

2.1 Incentivo occupazione giovani

- **Esonero contributivo nella misura del 100%**
- **Periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000,00€** annui per:
 - Nuove assunzioni a tempo indeterminato;
 - Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Effettuate nel biennio 2021-2022 con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

- **Periodo massimo di 48 mesi** ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esenzione non si applica:

- Ai datori di lavoro che abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti e nei 9 mesi successivi l'assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa area produttiva;
- **Alle prosecuzioni di contratto di apprendistato** e alle assunzioni di studenti che hanno svolto presso medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o apprendistato.

2.2 Incentivo assunzione donne

- Per il biennio 2021-2022 **esonero contributivo nella misura del 100%** per le assunzioni di lavoratrici donne, fino ad **un massimo di 6.000 euro annui**.
- Le assunzioni **devono comportare un incremento occupazionale netto**, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

2. Imprese e professionisti

N.B. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

- Previsto un **incremento di 50 milioni di euro** del Fondo per le politiche della famiglia, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

2.3 Proroga contratti a tempo determinato

- È prorogato al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati pur in assenza delle condizioni di cui all'art. 19 co. 1 D.Lgs. 81/201.

2.4 Blocco licenziamenti

- Esteso fino al 31/03/2021 il divieto di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi per motivi economici, fatta eccezione per casi di cessazione definitiva dell'impresa, in caso di fallimento della stessa ed in caso di accordi collettivi aziendali stipulati con organizzazioni sindacali.
- Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

2.5 Fondi per l'impresa femminile

- Istituito un nuovo **Fondo a sostegno dell'impresa femminile** per il finanziamento di:
 - Iniziative imprenditoriali;
 - Azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria.

2. Imprese e professionisti

➤ Previsti in particolare:

- **Contributi a fondo perduto;**
- **Finanziamenti senza interesse;**
- **Incentivi per rafforzare le imprese femminili**, costituite da almeno 36 mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 % della media del circolante degli ultimi tre esercizi;
- **Percorsi di assistenza tecnico-gestionale** per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;
- **Investimenti nel capitale**, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative;
- **Azioni di comunicazione** per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati.

- ### ➤ Assegnate **risorse aggiuntive pari a 3.000.000,00€** al Fondo di sostegno al venture capital, per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti, realizzati nel territorio nazionale, nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione e a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

2.6 Fondo per le imprese creative

➤ Interventi ad ampio raggio in favore delle **PMI creative** attraverso:

- La concessione di contributi;
- Interventi per favorire l'accesso al credito;
- Strumenti innovativi di finanziamento.

- ### ➤ Il fondo ha una dotazione **20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.**

2. Imprese e professionisti

- Per «**settore creativo**» si intende il settore che comprende le **attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi** che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
- Finanziamenti anche per il **settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz**, con un importo di **3 milioni di euro per il 2021**.

2.7 Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti

- Per l'anno 2021 è previsto un **Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti** con una dotazione finanziaria iniziale di **1.000 milioni di euro**.
- L'agevolazione è prevista per:
 - Professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS;
 - Professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
 - Medici, infermieri e altri professionisti ed operatori sanitari pensionati assunti per l'emergenza COVID-19;
- Tali soggetti devono:
 - Aver percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000€;
 - Aver subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nel 2020 rispetto al 2019 di almeno il 33%.

2. Imprese e professionisti

2.8 Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico

- **Sospensione dei versamenti previdenziali** per gli anni 2021 e 2022 a carico di:
 - Federazioni sportive nazionali;
 - Discipline sportive associate;
 - Enti di promozione sportiva;
 - Associazioni e società sportive dilettantistiche.

- Sono **esclusi premi e contributi dovuti all'INAIL** relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori, tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

N.B. **L'esonero è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

2.9 Sostegno al settore turistico

- **Riduzione a 7,5 milioni di euro** della soglia di accesso ai contratti di sviluppo per i programmi di investimento nel settore turistico per la realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione di strutture dimesse da realizzare nelle aree interne del Paese.
- **Riduzione a 3 milioni di euro** dell'importo per i programmi di sviluppo riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- Contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali estesi ai centri in cui si trovano santuari religiosi che abbiano registrato presenze turistiche in numero almeno **3 volte superiore** a quello dei residenti.

2. Imprese e professionisti

2.10 Esenzione acconto IMU per il turismo

- Esonero del versamento dell'acconto IMU per l'anno 2021 per:
 - immobili di stabilimenti balneari;
 - immobili di categoria D/2;
 - immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence, campeggi;
 - discoteche, sale da ballo, night club;
 - immobili di categoria D inerenti attività di fiere o manifestazioni a condizione che i soggetti passivi d'imposta siano anche i gestori delle relative attività.

2.11 Nuova Sabatini

- L'agevolazione c.d Nuova Sabatini di cui all'art. 2 L. 69/2013 (finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese) viene estesa a tutte le domande l'erogazione del contributo in un'unica soluzione.

2.12 Decontribuzione Sud (Abruzzo, Molise, Campania, ...)

Confermato l'esonero parziale contributivo fino al 31 dicembre 2029, applicato nelle seguenti misure:

- in misura pari al **30%** dei complessivi contributi previdenziali da versare **fino al 31 dicembre 2025**;
 - in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali da versare **per gli anni 2026 e 2027**;
 - in misura pari al **10%** dei complessivi contributi previdenziali da versare **per gli anni 2028 e 2029**.
- L'agevolazione è concessa dal **1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021** nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.
 - Dal **1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029** l'agevolazione di cui al comma 161 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

2. Imprese e professionisti

2.13 Estesa la misura “Resto al Sud”

- Viene **elevata da 45 a 55 anni l'età massima** per accedere alla misura agevolativa denominata **Resto al Sud** inerente contributi erogati per la nascita di nuove attività imprenditoriali e professionali nelle regioni del Mezzogiorno (e nelle regioni del Centro Italia colpite di sismi del 2016 e 2017).

2.14 Proroga crediti di imposta investimenti nel Mezzogiorno

- **Proroga al 31 dicembre 2022** del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
- **Proroga anche per il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo** in favore delle imprese operanti nelle stesse regioni.

2.15 Piattaforma compensazione debiti e crediti commerciali

- **Nuova piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate** dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra gli stessi soggetti, e risultanti da fatture elettroniche.
- Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- **Non possono avere accesso** alla piattaforma le **amministrazioni pubbliche**.

2.16 Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

- Nuovo incentivo ai **processi di aggregazione aziendale** realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda che vengano deliberati nel 2021.
- Possibilità di **trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE** maturate fino al periodo d’imposta precedente e non utilizzate, da parte del soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario.

2. Imprese e professionisti

- In caso di **fusione** oggetto di trasformazione sono le DTA relative alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione e del soggetto beneficiario a seguito.
- in caso di **conferimento d'azienda** sono oggetto di trasformazione le DTA riferite alle perdite e alle eccedenze ACE del conferitario.
- L'importo massimo di DTA è:
 - **in caso di fusione il 2%** della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione;
 - **in caso di conferimento il 2%** della somma delle attività oggetto di conferimento;
- **La trasformazione in credito d'imposta avviene nella seguente modalità:**
 - **un quarto** dell'importo alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
 - **tre quarti** al primo giorno dell'esercizio successivo.
- Tutte le perdite e le eccedenze ACE a cui si riferiscono le DTA trasformate in credito d'imposta non sono più utilizzabili da parte del soggetto che opera la trasformazione dalla data di efficacia giuridica di tale operazione.
- Per la **tassazione di gruppo** o per la **trasparenza fiscale**, si trasformano in credito d'imposta prioritariamente le DTA riferite alle perdite fiscali o eccedenze ACE del soggetto risultante dalla fusione o incorporante, del beneficiario e del conferitario anteriori all'esercizio dell'opzione e solo successivamente quelle trasferite al soggetto controllante o attribuito ai soci partecipanti.
- In quest'ultimo caso, dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione il soggetto controllante o i soci partecipanti non potranno più utilizzare le perdite fiscali o le eccedenze ACE corrispondenti alle DTA oggetto di trasformazione.
- L'opzione è riservata alle società operative **da almeno due anni** e che nei due anni precedenti e alla data di effettuazione dell'operazione:
 - non fanno parte dello stesso gruppo societario;
 - non sono legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
 - non sono controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto.
- Possibilità di applicazione delle disposizioni ai soggetti tra i quali sussiste un **rapporto di controllo** alle seguenti condizioni:
 - **acquisito tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021** attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda;
 - entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo una di queste operazioni abbia avuto **efficacia giuridica**.

2. Imprese e professionisti

- Sono escluse società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.
- Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione **non produce interessi** e può:
 - essere utilizzato in compensazione senza limiti d'importo;
 - essere ceduto a terzi;
 - essere chiesto a rimborso.
- È possibile applicare una sola volta le disposizioni, indipendentemente dal numero di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate nell'arco temporale di riferimento.
- La trasformazione delle DTA in credito d'imposta è subordinata al pagamento di una **commissione pari al 25%** dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione ed effettuato secondo le seguenti modalità:
 - 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione;
 - 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione.
- La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

2.17 Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese

- Prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria sui finanziamenti.
- La proroga è automatica a meno che l'impresa beneficiaria non faccia espressa rinuncia.
- Per le imprese non ancora ammesse alla misura di sostegno, il termine di ammissione è il 31 gennaio 2021.

2.18 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

- Proroga al 30 giugno 2021 delle misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese e aumento della misura del credito d'imposta previsto.
- I beneficiari: società non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale ai benefici del credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 e le prestazioni del Fondo Patrimonio PMI.

2. Imprese e professionisti

- Aliquota del 50% per il credito d'imposta per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021
- La compensazione potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - Dal decimo giorno successivo in cui è stato effettuato l'investimento
 - Successivamente all'approvazione del bilancio esercizio 2020 entro il 30 novembre 2021
- Possibilità di erogazione del credito alle microimprese con livello di indebitamento non superiore a 20.000€ da parte di operatori di finanza mutualistica e solidale
- La perdita di capitale sociale a meno di un terzo deve risultare entro il quinto esercizio successivo e deve essere riportata nella nota integrativa al bilancio, con l'indicazione dell'origine e della movimentazione intervenuta nell'esercizio.

2.19 Indennità di continuità reddituale e operativa per iscritti alla Gestione separata INPS

- Istituita per il triennio 2021-2023 un'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**.
- Possono accedervi i soggetti **iscritti alla Gestione separata INPS** che:
 - esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
 - non sono titolari di trattamento pensionistico diretto;
 - non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
 - non beneficiari di reddito di cittadinanza;
 - che hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti;
 - hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
 - sono in regola con il versamento di contributi;
 - titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale.

2. Imprese e professionisti

- L'indennità è **pari al 25%**, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate ed è **erogata per sei mensilità** in un importo che:
 - **non può superare il limite di 800€ mensili;**
 - non può essere **inferiore a 250€ mensili.**
- Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito.
- La domanda deve essere presentata entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per via telematica, allagando un'autocertificazione dei redditi prodotti.
- L'indennità può essere richiesta una sola volta nel triennio.

2.20 Proroga cassa integrazione guadagni (CIG) COVID

- La cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione salariale in deroga attivata per l'emergenza Covid viene prorogata di ulteriori 12 settimane, collocate nel periodo compreso:
 - tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di **cassa integrazione ordinaria;**
 - tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di **assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.**
- I periodi di integrazione autorizzati sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto.
- I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti sopracitati è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, **fruibili entro il 31 marzo 2021**, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

2. Imprese e professionisti

2.21 Bonus pubblicità

- Viene confermato anche per gli anni 2021 e 2022 il bonus pubblicità pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici anche online, entro un tetto di spesa massimo di euro 50 milioni annui.

2.22 Anticipo utilizzo credito d'imposta per adeguamento ambiente di lavoro

- Il credito d'imposta per **l'adeguamento degli ambienti di lavoro** è utilizzabile **dal 1° gennaio al 30 giugno 2021**.
- Il credito d'imposta **pari al 60%** delle spese sostenute, nel 2020 e **per un massimo di 80.000,00€**, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

3.Casa

3.1 Bonus idrico

- Viene introdotto un bonus di euro 1.000,00 da utilizzare entro il 31/12/2021 per le persone fisiche che procedono alla sostituzione di sanitari, rubinetteria, soffioni doccia, colonne doccia, scarichi del wc con apparecchi nuovi che limitano il consumo dell'acqua.
- Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
 - la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
 - la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

3.2 Bonus locazioni

- Il credito d'imposta per i canoni di locazione di cui all'art. 28 D.L. 34/2020 e successivi provvedimenti emergenziali viene esteso anche alle agenzie di viaggio e tour operator. Per quest'ultimi e per le imprese turistico-ricettive il credito d'imposta spetterà fino al 30/04/2021.

3.3 Locazioni brevi – cedolare secca

- A partire dall'anno 2021 il regime fiscale della **cedolare secca per le locazioni brevi** potrà essere applicato al **massimo per 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta.
- Negli altri casi la locazione verrà intesa come esercitata in forma imprenditoriale.
- Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

3.Casa

3.4 Bonus affitti per unità immobiliari residenziali

- Viene introdotto un contributo a fondo perduto per l'anno 2021 per i proprietari di immobili situati in comuni ad alta densità abitativa concessi in locazione ad affittuari che vi abbiano trasferito la propria residenza e che riducono il canone del contratto di locazione.
- In contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite annuo di euro 1.200,00 per ogni locatore.

3.5 Proroga bonus edilizi

- Sono prorogati a tutto il 2021 i bonus facciate (90%), ristrutturazione edilizia (50%), ecobonus, bonus verde (sistemazione di aree scoperte private di edifici esistenti) e bonus mobili.
- Per il bonus inerente l'acquisto di arredamento per immobili oggetto del bonus edilizio il limite di importo ammesso al calcolo della detrazione viene innalzato dagli originari 10.000,00€ ad 16.000,00€.

3.6 Superbonus 110%

- Con riferimento al superbonus 110% l'agevolazione viene estesa anche alle persone fisiche con riferimento ad edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari anche se appartenenti allo stesso proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
- L'agevolazione, inoltre, viene prorogata fino al 30/06/2022 e spetterà anche sulle spese sostenute dai condomini entro il 31/12/2022 a condizione che alla data del 30/06/2022 le opere siano state completate per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
- L'importo delle spese sostenute nel 2022 dovrà essere ripartito in n. 4 quote annuali (in luogo di 5).
- Il super bonus viene esteso anche alla coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, agli interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche ed agli impianti fotovoltaici installati su strutture pertinenziali degli edifici.

3.Casa

- N.B.** Una unità immobiliare verrà considerata indipendente se sarà dotata della proprietà esclusiva di almeno 3 dei seguenti impianti:
- impianti per l'approvvigionamento idrico;
 - impianti per il gas;
 - impianto per l'energia elettrica;
 - impianto di climatizzazione invernale.
- L'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici viene ammessa al superbonus se installate assieme ad uno degli interventi c.d. trainanti e nei seguenti limiti:
- 2.000€ per gli edifici unifamiliari o unità ubicate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi;
 - 1.500,00€ per edifici plurifamiliari o condomini che installano massimo 8 colonnine;
 - 1.200€ per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

4. Famiglia

4.1 Assegno unico per la famiglia

- Istituito un Fondo con una dotazione di:
 - 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 ;
 - 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
- Di cui **una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia.

4.2 Proroga bebè

- Viene prorogato a tutto il 2021 l'**assegno di natalità** e viene riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

4.3 Stabilizzazione a regime del 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente

- Per il solo **secondo semestre 2020** viene ampliata la fascia di reddito fino a 40.000€ del bonus **per i lavoratori dipendenti**.
- La detrazione:
 - è **pari a 480€**, aumentata del prodotto tra 120€ e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000€, diminuito del reddito complessivo, e 7.000€, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000€ ma non a 35.000€;
 - è **pari a 480€**, se il reddito complessivo è superiore a 35.000€ ma non a 40.000€, spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000€, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 €.

4.4 Rientro dei cervelli

- **Agli studenti all'estero**, per i quali la possibilità di applicazione del regime fiscale agevolato è legata al requisito della **durata dei corsi per almeno 24 mesi continuativi**, le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di rientrare in Italia dopo avere svolto continuativamente un'attività di studio all'estero.

4. Famiglia

4.5 Estensione ai soggetti rimpatriati prima del 2020 delle agevolazioni per il rientro dei cervelli

- I soggetti che siano stati **iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero** o che siano **cittadini di Stati membri dell'Unione europea**, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati possono estendere per ulteriori cinque periodi l'operatività del regime di favore previo versamento di un importo:
 - **pari al 10%** dei redditi agevolati e relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, in presenza di almeno un figlio minorenni, anche in affido, o di acquisto di almeno un appartamento, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione;
 - **pari al 5%** in caso di tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e di almeno un appartamento, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.
- Le norme introdotte **non si applicano agli sportivi professionisti**.
- Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

4.6 Bonus occhiali

- Istituito un contributo, in forma di voucher una tantum, per le famiglie con un ISEE non superiore a superiore a 10.000€ annui per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
- Il contributo è pari a un importo di 50 euro.

4.7 Contributo alloggio studenti fuori sede

- Contributo per l'affitto degli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000€ e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.
- Il contributo è previsto per il solo anno 2021 e verrà erogato direttamente dalle università.

4. Famiglia

4.8 Detrazione spese veterinarie

- Viene incrementato da euro 500 ad euro 550 il limite delle spese veterinarie ammesse nel calcolo delle detrazioni IRPEF.

4.9 Riduzione IMU e TARI pensionati esteri

- **Ridotta l'IMU** per i titolari di pensioni maturate all'estero.
- A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà.
- La **tassa sui rifiuti** avente natura di tributo o la **tariffa sui rifiuti** avente natura di corrispettivo è applicata in misura ridotta di due terzi.

4.10 Lotteria scontrini e cashback

- All'estrazione della lotteria degli scontrini si potrà partecipare esclusivamente con gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici.
- I rimborsi ricevuti dal programma cashback non concorrono alla formazione del reddito.

5. Ambiente

5.1 Proroga bonus rottamazione

➤ **Bonus per la rottamazione** è concesso :

- **2.000€** nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011;
- **1.000€** in mancanza di rottamazione.

➤ Il limite di prezzo del veicolo resta a **50.000€**.

➤ Il bonus sarà concesso a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale

➤ **Il contributo è cumulabile**, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsti dalla legge di Bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021.

5.2 Bonus autoveicoli Euro 6 con rottamazione

➤ **Contributo statale di 1500€** per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110g/Km).

➤ Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

➤ È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno **sconto di 2.000€** e che il veicolo nuovo abbia un **prezzo ufficiale inferiore a 40.000€** al netto dell'IVA.

5.3 Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici

➤ Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore ad euro 30.000,00 che acquistano entro il 31/12/2021 veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica previsto un contributo pari al 40% del prezzo di acquisto. Il prezzo di acquisto dell'autoveicolo deve essere inferiore ad euro 30.000,00 iva esclusa.

5. Ambiente

5.4 Bonus acquisto veicoli merci meno inquinanti

- **Contributo statale** per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di:
 - veicoli per il **trasporto merci nuovi di categoria N1** (fino a 3,5 tonnellate);
 - di **autoveicoli speciali** (ambulanze, furgoni isoterme, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc).
- Il contributo varia da un minimo di 1.200 ad un massimo di 8.000€ in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV e.

5.5 Tax credit bici cargo

- Credito d'imposta per le micro e le piccole imprese che svolgono **attività di trasporto merci urbano** di ultimo miglio.
- L'aliquota **per il 2021** è pari al **30%** delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo **massimo annuale di 2.000€** per ciascuna impresa beneficiaria.

5.6 Tax credit distributori acqua potabile

- Credito d'imposta per l'installazione di distributori e sistemi di filtraggio per **razionalizzare l'uso dell'acqua** e di **ridurre il consumo di contenitori di plastica** per acque destinate ad uso potabile.
- L'aliquota è **pari al 50%** del costo per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290.
- **I beneficiari** sono: persone fisiche, esercenti attività d'impresa e professionali, enti non commerciali, enti del Terzo settore e religiosi civilmente riconosciuti.
- Il credito massimo è **pari a 1.000€ per le persone fisiche** per ciascuna unità immobiliare adibita ad uso economico e, **per gli altri soggetti, a 5.000€** per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

6. Industria 4.0

6.1 Proroga e potenziamento dei crediti d'imposta Industria 4.0

- Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi è **esteso fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno **pari al 20%** del costo di acquisizione.
- La decorrenza è anticipata al 16 novembre 2020.
- I beneficiari sono le imprese residenti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
- **Escluse le imprese in stato di crisi** o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa.
- Sono agevolabili tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, **esclusi**:
 - veicoli e altri mezzi di trasporto, fabbricati, costruzioni, condotte e condutture;
 - beni per i quali si prevede un ammortamento più lungo di 15 esercizi;
 - beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
- Per i **beni strumentali materiali non industria 4.0** il credito d'imposta per il 2021 è riconosciuto:
 - nel limite massimo di costi ammissibili **pari a 2 milioni di euro**, in misura **pari al 10%** del costo sostenuto;
- Per i **beni strumentali immateriali** diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B) il credito d'imposta è riconosciuto:
 - nel limite massimo di costi ammissibili **pari a 1 milione di euro**, in misura **pari al 10% per l'anno 2021 e al 6% per l'anno 2022**;
- Il credito d'imposta è **elevato al 15%** per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di **lavoro agile**.

3. Industria 4.0

- Per i **beni materiali** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il **modello Industria 4.0** (allegato A), il credito d'imposta è riconosciuto:
 - Per le **spese inferiori a 2,5 milioni di euro**, l'aliquota è **pari al 50% per l'anno 2021 e pari al 40% per l'anno 2022**;
 - Per le **spese superiori a 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro**, l'aliquota è **pari al 30 % nel 2021 e pari al 20% per l'anno 2022**;
 - Per le **spese superiori a 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro**, è stata introdotta una nuova aliquota pari al **10% sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022**.

- Per i **beni immateriali 4.0** (allegato B) il credito d'imposta è riconosciuto:
 - nel limite massimo di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**, l'aliquota è pari al **20%**.

- Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

- Il credito per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è **utilizzabile in compensazione in tre rate annuali di pari importo**, ovvero in **un'unica quota annuale** da parte di commercianti e professionisti **con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**.

- Nel caso in cui l'interconnessione dei beni Industria 4.0 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

- **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:**
 - Fatture ed altri documenti relativi all'acquisizione dei beni con espreso riferimento alle nuove disposizioni di legge sul credito d'imposta;
 - Per i beni relativi a Industria 4.0, una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni rientrano negli elenchi degli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n°232 e sono interconnessi al sistema aziendale.
 - Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, è sufficiente un'autocertificazione resa dal legale rappresentante.

3. Industria 4.0

- Incremento delle aliquote per:
 - il credito d'imposta **in R&S** dal 12% al 20 %, per un importo massimo di 4 milioni di euro;
 - il credito d'imposta **in Innovazione tecnologica** dal 6% al 10%, per un importo massimo di 2 milioni di euro;
 - il credito d'imposta **in Innovazione green e digitale** dal 10% al 15%, per un importo massimo di 2 milioni di euro;
 - il credito d'imposta **in Design e ideazione estetica** dal 6% al 10%, per un importo massimo di 2 milioni di euro;

- Proroga con maggiorazione, **fino al 31 dicembre 2022**, per il credito d'imposta per gli investimenti in **attività di Ricerca e Sviluppo** in favore delle imprese operanti **nelle regioni del Sud** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
- **Ammessi anche i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19**, direttamente legati a strutture produttive ubicate nelle stesse regioni.

- **Il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo viene maggiorato per le regioni del Sud** e spetta in misura pari al:
 - **25%** per le Grandi Imprese;
 - **35%** per le Medie Imprese;
 - **45%** per le Piccole Imprese.



CAPITAL ADVISORY

Alessandro Papa

Viale Bruno Buozzi 109

00197 Roma

Tel: 068088554 – Fax: 0680662705

Email:

segreteria@capitaladvisory.net